

Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Lazzarini, Montemaggi, Semprini

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT. PAOLO LAZZARINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. CARLO VINCENZO SEMPRINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. DINO BERARDOCCO

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
http://www.stucomas.com

Rimini, 8 agosto 2012

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: **CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 8/2012**

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

INTERESSI

Riduzione degli interessi per il ritardato pagamento delle cartelle esattoriali

L'articolo 30 del DPR n.600/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni e gli interessi, sono dovuti gli interessi di mora a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento al tasso determinato ogni anno con decreto ministeriale. Passa, quindi, dal 5,0243% al 4,5504% la misura del tasso di interesse da applicare sulle suddette somme.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 17/07/12)

IRPEF

Prorogato al 20 settembre il termine per l'invio del 770 ordinario e semplificato

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 2012, il DPCM datato 26 luglio 2012 che proroga il termine per l'invio telematico dei modelli 770/2012 semplificato e ordinario al 20 settembre 2012.

(DPCM, 26/07/12 – G.U. 30/07/12, n.176)

Il documento riepilogativo utilizzabile anche per le imposte sui redditi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i professionisti che hanno optato per la contabilità semplificata possono utilizzare il documento riepilogativo emesso per le fatture di importo inferiore ad €300 di cui all'art.6 del DPR n.695/96 non solo per le annotazioni ai fini Iva, ma anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale. Il documento riepilogativo

può essere utilizzato anche ai fini delle imposte sui redditi a condizione che le fatture emesse e/o ricevute, indicate nel medesimo documento, siano state tutte saldate. Le singole fatture dovranno essere conservate, insieme al documento riepilogativo, per consentire all'Amministrazione Finanziaria di effettuare la propria attività di controllo.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.80, 24/07/12)

CREDITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In Gazzetta Ufficiale i regolamenti su certificazione e compensazione dei crediti verso P.A.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attivato un servizio di *help desk* dedicato alle aziende che ricercano informazioni sul processo di certificazione dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Le richieste di informazioni potranno essere inviate all'indirizzo certificazionecrediti@tesoro.it. Il processo di certificazione dei crediti non ha scadenze e permette alle aziende che ne fanno richiesta di conseguire in tempi determinati per legge un titolo che dia certezza, liquidità ed esigibilità al proprio credito. Si ricorda che la certificazione può essere chiesta alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché anche agli enti locali, Regioni ed enti del Servizio Sanitario nazionale. I moduli per presentare la domanda di certificazione sono scaricabili all'indirizzo <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>

(Ministero delle Finanze, comunicato stampa n.90 del 10/07/2012)

STUDI DI SETTORE

Regime premiale ai blocchi di partenza per gli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate dà attuazione alle norme "*pro trasparenza*". Il nuovo regime apre le porte a 55 studi di settore per il periodo d'imposta 2011. La norma, contenuta nel D.L. n.201/11 *Salva Italia*, stabilisce che per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione, sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi. Sono, inoltre, ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento. La determinazione sintetica del reddito complessivo (art.38 del DPR n.600/73) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato. Il provvedimento definisce i soggetti interessati, elenca gli studi ammessi per il 2011 (allegato 1) in funzione di alcuni indicatori e chiarisce, nel dettaglio, le condizioni per accedere al regime premiale, con particolare riferimento alla fedeltà dei dati.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 12/07/12)

DETRAZIONI 36%-55%

La detrazione per il risparmio energetico spetta a chi sostiene la spesa

La detrazione del 55%, prevista per gli interventi volti al risparmio energetico, spetta a chi esegue e sostiene la spesa dell'intervento a prescindere dalla categoria catastale dell'unità immobiliare. È ininfluente anche la tipologia di contribuente, persona fisica o società, e l'attività svolta. Di conseguenza, l'agevolazione fiscale spetta anche se si è titolari di reddito d'impresa. Con queste affermazioni, l'AIDC si pone in contrasto con quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. n.340/E/08, nella quale viene chiarito che sono esclusi dalla possibilità di fruire dell'agevolazione i lavori eseguiti da un titolare di reddito d'impresa su immobili adibiti a locazione. Quindi, l'agevolazione non spetterebbe alle società immobiliari di gestione sugli immobili utilizzati direttamente.

(AIDC norma di comportamento n.184, 1/07/12)

REDDITO D'IMPRESA

Sì alla compensazione nell'accertamento con adesione

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di compensare i debiti tributari, maggiorati delle sanzioni e relativi interessi, derivanti dalla maggiore imposta accertata in ragione dell'avvenuta deduzione del componente negativo in violazione del principio di competenza con quanto indebitamente pagato nel periodo d'imposta in cui si sarebbe dovuto correttamente imputare e dedurre detto componente negativo. Viene chiarito che la compensazione produce i suoi effetti a condizione e nel momento in cui si perfeziona la definizione del procedimento di adesione. Resta ferma la possibilità per il contribuente di chiedere, in luogo della compensazione, il rimborso dell'imposta versata in eccedenza.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.31, 2/08/12)

IL DECRETO SVILUPPO AMPLIA LE POSSIBILITÀ DI STANZIARE PERDITE SU CREDITI

Il decreto sviluppo (D.L. n.83/12), con alcune modifiche introdotte in sede di conversione, apporta alcune semplificazioni alle disposizioni che regolano la rilevanza fiscale delle perdite su crediti ammettendo, di fatto, la deduzione, senza necessità di produrre rigorose prove formali, delle perdite su crediti di modesta entità.

La norma che regola la possibilità di dare rilevanza anche fiscale alle perdite su crediti imputate in bilancio è contenuta nell'art.101, comma 5 del Tuir, che si articola in due diverse previsioni:

una di carattere **generale**

che consente di dedurre le perdite su crediti quando la prova dell'insolvenza del debitore è supportata da elementi che devono essere *certi e precisi*;

una seconda di carattere **speciale**

che individua la sussistenza degli elementi certi e precisi in modo automatico quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o ad altri istituti di composizione della crisi disciplinati dalla legge fallimentare e, come detto, con le modifiche apportate in sede di conversione, anche quando i crediti sono di modesta entità, come si dirà meglio tra breve.

Le perdite su crediti e gli elementi certi e precisi

La dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi per dedurre una perdita su crediti è piuttosto complessa, anche per il fatto che l'Amministrazione Finanziaria ha da sempre assunto una posizione a volte eccessivamente rigida. Se si può ritenere, ad esempio, che un elemento certo e preciso sia dato dalla lettera del legale che sconsiglia il procedimento di recupero, o da un pignoramento negativo, non è detto che un imprenditore sia disposto ad arrivare a questo punto della procedura di recupero, con le spese connesse, per dimostrare la certezza della perdita.

La giurisprudenza, diversamente, ha adottato una linea meno rigorosa, ammettendo che l'insolvenza, o comunque la certezza della perdita, si possa desumere, ad esempio, da una situazione di bilancio pesantemente deficitaria o, ancora, dal fatto che, a un determinato debitore, gli istituti di credito abbiano revocato i fidi.

I debitori assoggettati a procedure concorsuali

Se un debitore è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) la sussistenza degli elementi certi e precisi la si rinviene proprio nell'adozione di queste procedure che, di per sé, danno certezza alla perdita. Quindi, se un'impresa ha un credito verso un soggetto che si trova in una di queste situazioni, è legittimata a stralzarlo, in tutto o in parte, in pratica valutando con attenzione quali sono le possibilità di recupero.

Il Decreto Sviluppo ha ampliato la casistica in cui si verifica l'automatismo, introducendo questa regola anche nel caso in cui il debitore sia ammesso a un accordo di ristrutturazione del debito *ex art.182-bis L. F.*

La norma precisa che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- ➔ della sentenza dichiarativa del fallimento;
- ➔ del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- ➔ del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- ➔ del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- ➔ del decreto del Tribunale che omologa l'accordo di ristrutturazione.

I crediti di modesto importo

In sede di conversione del Decreto Sviluppo, viene introdotta una semplificazione, che riguarda i crediti di modesto importo, non essendo dunque necessario il ricorrere della condizione che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali.

Il principio era stato introdotto diverso tempo fa dalla R.M. n.9/124 del 6 agosto 1976, che si era occupata della deduzione delle perdite su crediti di ridotta entità affermando che, in tal caso, non è necessario produrre rigorose prove formali in ordine alla certezza della perdita, poiché la modestia degli importi, di norma, sconsiglia le aziende a intraprendere azioni di recupero che potrebbero avere esiti antieconomici. La risoluzione, tuttavia, non indicava alcun criterio per stabilire quando un credito potesse definirsi di *modesto importo*, facendo riferimento sia a un valore assoluto, che all'incidenza del credito sull'entità del portafoglio.

La regola introdotta dall'emendamento afferma che l'elemento certo e preciso si ha per certo al ricorrere di due condizioni:

sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;

il credito è di modesta entità.

L'aspetto rilevante della disposizione è che viene definito con sufficiente chiarezza quando un credito si può considerare di modesta entità, individuandosi questa forbice:

1. importo non superiore ad €5.000, per le imprese di *più rilevante dimensione*;
2. importo non superiore ad €2.500 per le altre imprese.

Le imprese di grandi dimensioni sono quelle che hanno un fatturato superiore ai 150 milioni di euro dal 2011.

Dunque queste imprese, per stabilire se un credito è di modesta entità, fanno riferimento alla soglia di €5.000; quelle al di sotto di tali valori, si devono riferire alla soglia di €2.500.

La scadenza di sei mesi dal pagamento deve essere riferita alla data di chiusura del bilancio, secondo questo esempio, riferito a un'impresa di non grandi dimensioni.

ESEMPIO 1

Credito verso A - Scadenza del pagamento al 31 maggio 2012 - Importo € 2.000

Poiché sussiste sia il requisito temporale, sia quello di importo, il credito può essere portato a perdita nell'esercizio 2012; si deve comunque tenere conto di una sempre possibile diversa valutazione fatta dall'azienda in ordine alla recuperabilità del credito.

ESEMPIO 2

Credito verso B - Scadenza del pagamento al 31 ottobre 2012 - Importo € 2.300

Sussiste il requisito di importo, ma non quello temporale; conseguentemente, se nel corso del 2013 non mutano le prospettive di recupero, cioè il credito si considera non realizzabile, la perdita potrà essere stanziata nel 2013.

STUDI DI SETTORE: INDICAZIONI OPERATIVE NELLA COMPILAZIONE DEL CAMPO “NOTE AGGIUNTIVE”

Nel procedimento di compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, deve essere rivolta particolare attenzione alla scheda “**Note aggiuntive**” presente nel software Ge.ri.co..

In tale spazio il contribuente indica le ragioni per le quali ritiene che lo specifico studio di settore non tenga conto delle particolarità proprie dell'attività svolta e che potrebbero determinare situazioni di non congruità, di non coerenza, o portare alla non applicazione dello studio di settore.

Va ricordato che la compilazione della scheda “Note aggiuntive” è in taluni casi obbligatoria mentre in altri casi è facoltativa e rappresenta, nella sostanza, un'anticipazione delle argomentazioni che il contribuente potrebbe spendere nell'eventuale successiva fase pre-contenziosa del contraddittorio con il Fisco.

Ad esempio, per i contribuenti che si trovano in un “*periodo di non normale svolgimento dell'attività*” (con la sola eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria o di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, per le quali tale condizione è già nei fatti dimostrata) – si ricorda che tale situazione determina la non applicazione dello studio di settore ai fini dell'accertamento seppur con obbligo di compilazione del modello studi - sono le istruzioni Parte Generale a prevedere la compilazione della scheda “Note aggiuntive” al fine di indicare la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare. Al contrario, nei casi in cui la compilazione del campo “Note aggiuntive” rappresenta lo strumento che il contribuente utilizza per giustificare il mancato adeguamento alle risultanze dello studio di settore o, più raramente, l'incoerenza di un determinato indice di normalità economica, tale compilazione appare (ancorché opportuna) una facoltà del contribuente, il quale può ben rinviare tali argomentazioni in occasione del successivo contraddittorio ed (eventuale) accertamento.

Occorre, infine, segnalare che nelle circolari che annualmente (di solito nei mesi di giugno e luglio) vengono diramate dall'Agenzia delle Entrate a commento degli studi approvati per ciascun anno vengono fornite indicazioni circa le possibili criticità applicative presenti in taluni studi e che possono essere utilizzate per implementare il campo “Note aggiuntive” degli stessi.

Nel seguito si darà conto delle indicazioni fornite dalla **circolare n.30/E dell'11 luglio 2012**, emanata in relazione agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2011.

Si riportano di seguito, in forma di rappresentazione schematica, alcune ipotesi di compilazione del campo “Note aggiuntive” che in documenti ufficiali di prassi sono state “avallate” dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

Argomentazioni di carattere generale

Prassi	Situazione	Argomentazioni per scheda “Note aggiuntive”
Paragrafo 4 C.M. n.5/E/08	Posizionamento nell'intervallo di confidenza	I contribuenti che si collocano “naturalmente” all'interno del c.d. “intervallo di confidenza”, devono, tenuto conto delle predette probabilità, considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto “intervallo” hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.

Comunicato stampa del 28/06/07	Malfunzionamento Indicatore Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali	<ul style="list-style-type: none"> • Vendita di beni strumentali nel corso dell'anno • Rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati • Rilevanza di costi per beni in <i>leasing</i> • Altro (da descrivere in formato libero)
	Malfunzionamento Indicatore Rotazione del magazzino o durata delle scorte:	<ul style="list-style-type: none"> • Consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.) • Significativa riduzione della clientela di riferimento
	Malfunzionamento Indicatore Valore aggiunto per addetto	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo produttivo pluriennale (es: l'impresa non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione) • Strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (es: piccole immobiliari di gestione) • Periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguglio del peso del titolare • Presenza significativa di apprendisti • Compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righe del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (Spese per lavoro dipendente) • Significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria • Numero di giornate retribuite ed espote nel quadro A del modello studi di settore (desunte dal mod. DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative (es: esistenza documentabile di giornate di maternità, malattia etc. con indennità a carico del datore di lavoro)
	Malfunzionamento Indicatore Redditività dei beni strumentali	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione) • Investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi • Utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati
	Marginalità economica	<p><u>Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta • Stato di salute del titolare • Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente
Comunicato stampa del 28/06/07	Marginalità economica	<p><u>Situazioni riferibili all'impresa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ridotte dimensioni della struttura • Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete • Assenza di personale dipendente e collaboratori • Assenza di spese per formazione professionale • Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità, propaganda, ecc.) • Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi • Debole competitività dei prodotti/servizi erogati
	Marginalità economica	<p><u>Situazioni riferibili al mercato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Clientela privata di fascia economicamente debole

		<ul style="list-style-type: none"> • Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (es: terzisti) • Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela • Ridotta articolazione del processo produttivo • Situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una riconversione
	Marginalità economica	<p><u>Localizzazione d'impresa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico • Scarsa presenza di infrastrutture etc. • Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività (ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell'attività o altro)
	Generiche condizioni di inattendibilità degli studi	<p>Descrizione, in formato libero, delle condizioni particolari o delle specifiche situazioni che hanno connotato l'esercizio d'impresa (ad es., non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza, lavori pubblici che hanno ridotto l'accessibilità al luogo di esercizio dell'attività, delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente, ecc.).</p> <p>In questo ambito sono comprese tutte le condizioni particolari e le specifiche situazioni giustificative degli scostamenti dalle risultanze del singolo studio di settore, previste dalla prassi amministrativa</p>

Argomentazioni specifiche per studi approvati per il periodo d'imposta 2011

Prassi	Situazione	Argomentazioni per scheda "Note aggiuntive"
Circolare n.30/E del 11/07/12	Criticità Studi settore VD09A – Fabbricazione mobili, poltrone e divani VD09B – Lavorazione del legno	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile presenza di un elevato valore delle rimanenze finali determinato da beni in esposizione • Probabilità che i beni in esposizione restino invenduti per lungo tempo
	Criticità Studi di settore VD20U – Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo VD32U – Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici	<ul style="list-style-type: none"> • Forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime • Mancato utilizzo di parte dei beni strumentali
Circolare n.30/E del 11/07/12	Criticità Studio di settore VD35U – Editoria, prestampa. Stampa e legatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Particolare rilevanza dei costi per diritti d'autore • Rilevanti investimenti in nuovi macchinari che necessitano di lunghi periodi di collaudo e rodaggio
	Criticità Studio VD47U – Fabbricazione di articoli in carta e cartone	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio errata assegnazione al cluster di riferimento per le imprese che producono tubi in cartone
	Criticità Studio	<ul style="list-style-type: none"> • Problemi sull'indicatore di coerenza economica "ricarico" a

VM04U - Farmacie	seguito della trattenuta dell'1,82% sul prezzo di vendita imposto dal D.L. n.78/10
Criticità Studio VM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile influenza sulla stima dei ricavi esercitata dalla vicinanza a un <i>Factory Outlet Center</i> (F.O.C.)
Criticità Studio VM29U – Commercio al dettaglio di mobili per la casa e di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza negativa sugli operatori tradizionali di operatori in <i>franchising</i> o della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) • Presenza di operatori che effettuano anche servizi di consulenza e progettazione interni
Criticità Studio VG37U – Bar, gelaterie e pasticcerie	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile presenza di attività complementari di ristorazione, gestione apparecchi elettronici, sale giochi e biliardi che necessitano di verifica sul totale dei ricavi
Criticità Studio VK20U – attività svolte da psicologi	<ul style="list-style-type: none"> • Differenziazione della resa oraria per addetto sulla base dell'età professionale dello psicologo

RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO

Con l'approvazione della Legge Fornero (L. n.92 del 28 giugno 2012) sono stati introdotti alcuni interventi in materia fiscale che hanno lo scopo di finanziare la riforma del lavoro. Il primo di questi riguarda la misura della deducibilità dei costi legati alle autovetture di imprese e professionisti che è stata significativamente ridotta.

Le nuove regole per la deducibilità delle autovetture

L'articolo 164 del Tuir stabilisce una misura forfettaria di rilevanza dei veicoli nell'ambito dell'attività d'impresa e di lavoro autonomo, fissando un limite alla deducibilità dei costi, limite che viene oggi significativamente ridotto.

La modifica di per sé opera in maniera davvero semplice, di fatto modificando due percentuali di rilevanza:

per le "ordinarie" autovetture di imprese e professionisti	⇒	la misura delle deduzione è stata oggi ridotta dal 40% al 27,5% , mentre il limite superiore di rilevanza del costo del veicolo è stato mantenuto ad € 18.076. Questo significa che, indipendentemente dal valore della vettura, il costo di acquisto sarà deducibile nel limite di €4.970,90;
per le autovetture date in utilizzo promiscuo ai dipendenti	⇒	la deducibilità dei costi viene ridotta dal 90% al 70% (per questa fattispecie, si ricorda, non è previsto un limite superiore alla rilevanza del costo del veicolo).

Tali percentuali, si ricorda, riguardano tanto il costo di acquisizione della vettura (ammortamenti, *leasing* e canoni di noleggio), quanto le spese di gestione (carburanti, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc.).

Nessuna modifica è stata, invece, apportata con riferimento alle disposizioni fiscali inerenti le vetture utilizzate dagli agenti di commercio nell'ambito della loro attività, per le quali è stata mantenuta la percentuale di deduzione dell'80% con limite superiore al costo del veicolo di € 25.822,84.

	<i>Ante L. n.92/12</i>	<i>Post L. n.92/12</i>
Autovetture	40% (MAX € 18.076)	27,5% (MAX € 18.076)
Agenti e rappresentanti	80% (MAX € 25.822,84)	80% (MAX € 25.822,84)
Uso promiscuo al dipendente	90%	70%

Decorrenza

Tali misure ridotte di deducibilità hanno decorrenza dal **2013** (per la precisione, si tratta del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, che appunto sarà il 2013 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

È comunque previsto il ricalcolo obbligatorio degli acconti 2013: pertanto la prossima estate, in sede di compilazione del modello UNICO 2013, i contribuenti saranno chiamati a determinare il saldo delle imposte 2012 sulla base delle previgenti misure di deducibilità, ma nel calcolo degli acconti occorrerà rettificare la base imponibile determinata con il metodo storico incrementandola opportunamente dei costi auto che diverranno in deducibili.

RIDUZIONE DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE LOCAZIONI


Il secondo intervento in ambito fiscale della Legge Fornero (L. n.92 del 28 giugno 2012) riguarda la misura della deducibilità forfettaria connessa alle locazioni di fabbricati posseduti dalle persone fisiche.

Le nuove regole per la tassazione delle locazioni

L'articolo 37 del Tuir stabilisce per i fabbricati locati posseduti dalle persone fisiche al di fuori del regime d'impresa che la tassazione avvenga prendendo a riferimento il canone di locazione percepito (se superiore alla rendita catastale, come sempre avviene) al netto di una percentuale forfettaria a titolo di compensazione delle spese di manutenzione sostenute per tale immobile (che ovviamente non sono analiticamente deducibili). Tale percentuale, in precedenza stabilita al 15%, è stata oggi ridotta al 5%.

Si ricordano, peraltro, anche le altre misure di deduzione forfettaria:

- per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è stabilita al 25%;
- per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è prevista una deduzione forfettaria al 35% (fattispecie recentemente modificata dal D.L. n.16/12 con decorrenza dal 2012, in quanto precedentemente le locazioni di tali immobili erano sostanzialmente detassate visto che risultava imponibile la sola rendita figurativa).



Non è stato, invece, modificato l'articolo 90 del Tuir, pertanto le locazioni di fabbricati abitativi detenuti in regime d'impresa (immobiliari digestione in particolare) continuano ad ammettere la deduzione del 15% delle spese di manutenzioni ordinaria.

Si segnala che risultano peggiorate le condizioni fiscali relative alle locazioni in regime Irpef e non quelle in cedolare, per le quali mantengono validità i parametri precedentemente stabiliti; questo sposta ancora l'ago della bilancia **a favore delle locazioni che beneficiano della tassazione cedolare**, ovviamente dove tale regime risulta optabile (non sono, infatti, pochi i requisiti all'accesso, in particolare occorre verificare che si tratti di fabbricati a destinazione abitativa locati ad uso abitativo, dove entrambe le parti contrattuali siano soggetti passivi che detengono / impiegano l'immobile al di fuori dell'attività d'impresa o lavoro autonomo).

Decorrenza

Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disposizione, essa viene stabilita con riferimento al periodo d'imposta **2013**, quindi riguarderà il prossimo periodo d'imposta. Al contrario di quanto è stato previsto con riferimento alla deducibilità dei costi auto, non è stato introdotto alcun ricalcolo obbligatorio per gli acconti: pertanto, le conseguenze si avranno solo al momento del versamento del saldo 2013, quindi in sede di compilazione del modello UNICO 2014 o 730/2014 (quindi tra due anni).

LA DETRAZIONE DEL 55 PER CENTO FINO AL 30 GIUGNO 2013

Passo indietro del Governo: sarà ancora possibile fino al **30 giugno 2013** beneficiare della detrazione del 55% relativamente alle spese per interventi di riqualificazione energetica.

Il D.L. n.83 del 22 giugno 2012 “*Misure urgenti in materia di infrastrutture edilizia e trasporti*” è stato oggetto di alcune modifiche per effetto degli emendamenti approvati, tra di essi il mantenimento della detrazione per il risparmio energetico nella misura del 55% e non più, quindi il *bonus* unico del 50% sia per le ristrutturazioni edilizie sia per gli interventi di risparmio energetico con decorrenza da gennaio 2013.

Ad essere emendato è stato l’art.11 del decreto crescita, in particolare il comma 2 che intervenendo sull’art.1, comma 48 della Legge n.220/10 aveva previsto: “*per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50% delle spese stesse*”.

Quindi, per le spese sostenute:

**dal 1° gennaio 2013
al 30 giugno 2013**

spettava la detrazione del 50%

alla data del 1° luglio 2013

la detrazione del 55% sarebbe sparita e tutte le agevolazioni sarebbero rientrate nelle casistiche ex 36% anche se avessero riguardato, non interventi di recupero edilizio, ma di risparmio energetico.

Con l’approvazione dell’emendamento la nuova stesura dell’art.1, comma 48, Legge n.220/10 permette di beneficiare della detrazione del 55% relativamente alla spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute fino al 30 giugno 2013.

È prevista, inoltre, una semplificazione nella documentazione richiesta per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione: l’Amministrazione Finanziaria dovrà acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, già in possesso degli uffici pubblici e sarà possibile un maggior utilizzo degli strumenti di autocertificazione.

REGOLE E VALUTAZIONI DI SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI IVA NEL COMPARTO IMMOBILIARE DOPO LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA

Con l'articolo 57 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 (c.d. decreto "liberalizzazioni") sono state introdotte rilevanti modifiche normative tese alla riduzione degli effetti negativi derivanti dalla generale applicazione del regime di esenzione Iva nel comparto delle cessioni e locazioni immobiliari di tipo abitativo, che fin dal 4 luglio 2006, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.223/06, sta penalizzando non poco il settore in questione.

In particolare, il citato articolo 57:

- ➔ ha modificato l'ambito applicativo dell'esenzione sulle cessioni e locazioni immobiliari, seppur limitatamente agli alloggi sociali ed a quelli relativi all'edilizia abitativa convenzionata;
- ➔ ha modificato il terzo comma dell'articolo 36 del DPR n.633/72, prevedendo un'ulteriore possibilità di optare per l'applicazione della separazione ai fini Iva; nello specifico, è stato disposto che tale facoltà sia concessa anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma degli artt.19, co.5 e 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

Di recente, il D.L. n.83 del 22 giugno 2012, all'articolo 9, ha modificato in particolar modo la disciplina delle operazioni sia di cessione che di locazione poste in essere dalle imprese costruttrici di immobili abitativi o che hanno eseguito interventi di recupero sugli stessi, al fine di rimuovere previa opzione l'esenzione che caratterizzava tali operazioni.

In virtù di tali modifiche, dunque, verrà meno in prospettiva futura la massiccia convenienza per tali soggetti di ricorrere all'istituto della separazione posto che sarà possibile gestire tutta l'attività in sostanziale regime di imponibilità per tutte le operazioni effettuate.

La richiamata normativa introdotta dall'articolo 57 del D.L. n.1/12, tuttavia, rimane un'efficace strumento per i soggetti diversi dal costruttore o ristrutturatore (tipicamente le immobiliari di compravendita e di gestione), per i quali il ricorso alla separazione delle attività rimane ancor oggi uno dei pochi strumenti a disposizione per evitare le dannose conseguenze derivanti dall'applicazione del pro rata generale di detrazione.

Le recenti novità in materia, dunque, offrono l'occasione per descrivere le regole di funzionamento di un istituto, quello della separazione delle attività ai fini Iva di cui all'art.36 del DPR n.633/72, non sempre di facile applicazione anche al fine di offrire un utile strumento operativo a quelle imprese (come dicevamo le immobiliari di compravendita e di gestione) che valutano la convenienza della sua applicazione.

L'istituto della separazione

L'articolo 36, primo comma del decreto Iva, stabilisce in generale che il soggetto passivo che esercita più attività deve applicare l'imposta in modo unitario e cumulativo per tutte le attività, facendo riferimento al volume d'affari complessivo. Oltre al volume d'affari, si considerano unitari anche gli adempimenti formali (liquidazione, versamento, dichiarazione, ecc.) e la contabilità tenuta ai fini Iva.

La separazione delle attività risulta conveniente quando il soggetto passivo, esercitando sia un'attività imponibile sia un'attività esente, vuole limitare gli effetti negativi derivanti dall'applicazione del pro-rata generale di detrazione, di cui agli articoli 19, comma 5 e 19-bis del DPR n.633/72. Più nel dettaglio, la separazione delle attività diventa una facoltà maggiormente conveniente in presenza di un'elevata incidenza di costi relativi all'attività imponibile, in quanto consente un recupero dell'Iva afferente a tali costi.

In altre parole, la separazione delle attività conviene quando, in presenza di pro-rata (che si applica nella proporzione esistente tra le operazioni esenti ed il totale delle operazioni attive effettuate dal contribuente), l'attività imponibile ha un'elevata incidenza di costi e, quindi, di Iva "potenzialmente" detraibile.

Modalità di esercizio e durata dell'opzione

Relativamente ai meccanismi che disciplinano l'esercizio dell'opzione, che ha durata triennale, si deve tener conto di quanto previsto dall'articolo 1 del DPR n.442/97 secondo cui *"la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività"*, lasciando al contribuente l'onere della comunicazione a posteriori nel Quadro VO della dichiarazione annuale Iva (Rigo VO4).

Casi di separazione obbligatoria

L'articolo 36 secondo comma del medesimo decreto, tenuto conto delle modalità di applicazione dell'Iva per certe attività, prevede in linea generale la separazione obbligatoria nel caso di esercizio contemporaneo di un'attività d'impresa e di un'attività di lavoro autonomo.

Il successivo comma 4, tuttavia, in aggiunta alla predetta regola generale, dispone che l'imposta si applichi "in ogni caso" in maniera separata nei seguenti casi:

- ➔ commercio al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi, *"comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa"*;
- ➔ attività agricola in regime speciale di cui all'art.34, DPR n.633/72 (detrazione forfetaria con percentuali di compensazioni);
- ➔ attività di intrattenimento di cui all'art.74, comma 6, DPR n.633/72 (detrazione forfetaria);
- ➔ attività di agenzia di viaggi con cessione di pacchetti turistici organizzati da altri, ovvero allocazione sul mercato degli stessi attraverso mandatari senza rappresentanza (comma 5, art.74-ter, DPR n.633/72 e art.3, D.M. Finanze n.340/99);
- ➔ attività connesse all'agricoltura *ex* articolo 34-bis, DPR n.633/72.

Casi di separazione facoltativa

L'articolo 36, terzo comma del decreto Iva, consente la possibilità al soggetto passivo che esercita più attività di optare per l'applicazione separata dell'imposta anche relativamente ad ipotesi diverse da quelle precedenti, purché il soggetto svolga due attività contraddistinte da codici attività differenti. In tal caso, è necessario tenere una separata contabilità, pena l'esclusione del diritto alla detrazione dell'imposta "a monte", fermo restando che la detrazione è esclusa, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 36, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.

Impatto sulla detrazione dell'Iva acquisti

L'esercizio separato dell'attività, indipendentemente dal fatto che esso sia obbligatorio oppure per opzione, esplica i suoi effetti soprattutto dal punto di vista della detrazione dell'Iva prevista dagli articoli 19 e seguenti del DPR n.633/72. Anche in relazione all'esercizio di tale diritto, è necessario distinguere tra separazione obbligatoria ovvero per opzione.

Nell'ipotesi della separazione obbligatoria, il comma 5 dell'articolo 36 prevede le seguenti regole applicative:

- ➔ per i beni utilizzati promiscuamente, qualora per una determinata attività la detrazione sia ridotta oppure sia applicata forfetariamente, quest'ultima è effettuabile *"nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa"*. In pratica, con ciò si vuole dire che per l'attività a detrazione ridotta, in caso di utilizzo promiscuo, dovrà tenersi conto sia della parziale indetraibilità che dell'imposta effettivamente imputabile all'esercizio della medesima attività;
- ➔ le prestazioni di servizi sono fatturate, se effettuate in favore di un'attività a detrazione forfetaria (ad esempio, intrattenimenti). A tal fine, se il momento impositivo coincide con quello di effettuazione e la base imponibile è data dal valore normale delle stesse i passaggi di beni da un'attività separata a un'altra

sono soggetti a fatturazione, secondo il valore normale degli stessi. Per tali passaggi dovranno essere effettuate le dovute annotazioni nei registri delle fatture e degli acquisti nello stesso mese in cui essi avvengono;

- ➔ qualora i passaggi di beni avvengano da un'attività soggetta a ventilazione, a norma del co.3, art.24, a un'altra e viceversa, l'imposta non è dovuta, "ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio". Le suddette annotazioni dovranno avvenire nei registri appositi previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del DPR n.633/72.

Nell'ipotesi di opzione per la separazione delle attività, la detrazione è esclusa relativamente ai beni non ammortizzabili oggetto di un uso promiscuo. A tale proposito, infatti, la risoluzione n.445015 del 20 maggio 1991 precisa che:

"a norma del citato art.36, comma 3, qualora venga esercitata la suddetta opzione, la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti è esclusa per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività separate. Relativamente agli acquisti di beni ammortizzabili e di servizi, utilizzati promiscuamente, la detrazione dell'imposta - in presenza di attività soggetta a detrazione ridotta - è invece ammessa nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività separata".

Inoltre, se vengono acquistati dei beni ammortizzabili la revoca della separazione può essere effettuata solo decorso il termine della rettifica della detrazione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.19-bis2 del DPR n.633/72 (c.d. periodo di monitoraggio fiscale).

La separazione nelle immobiliari di gestione

In deroga alle regole descritte nei paragrafi precedenti, il terzo comma dell'articolo 36 del decreto Iva, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n.1/12, conteneva una fattispecie di separazione facoltativa delle attività, pur in presenza di un'unica attività. Si tratta delle immobiliari di gestione, ossia delle società che esercitano attività di locazione immobiliare, sia abitativa, sia strumentale, con conseguente utilizzo di un solo codice di attività. Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 3 del D.Lgs. n.422 del 19 novembre 1998, le immobiliari di gestione (ossia le imprese che svolgono quale attività principale la locazione di immobili) hanno la possibilità di separare:

- ➔ le locazioni esenti da Iva di fabbricati a destinazione abitativa, per le quali si applica il pro-rata di detrazione limitata di cui all'art.19, co.5, DPR n.633/72;
- ➔ le locazioni imponibili dei fabbricati strumentali.

La possibilità per le immobiliari di gestione di poter optare per la separazione delle attività deriva dal contenuto dell'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 36, laddove si dispone che:

"le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività".

Inoltre, con riferimento agli immobili di civile abitazione, per i soggetti in questione si deve tener conto anche di quanto previsto dall'articolo 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n.633/72, che nel sancire l'indetraibilità oggettiva dell'imposta assolta sull'acquisto, locazione, manutenzione, recupero e gestione, di immobili abitativi, prevede una deroga (con conseguente detraibilità del tributo) "per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n.8) dell'art.10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis". La ratio di tale ultima previsione normativa è quella di evitare alle società immobiliari di gestione di subire una duplice penalizzazione in termini di detrazione dell'Iva:

una prima volta

con specifico riferimento all'imposta assoluta in relazione all'acquisto dell'immobile di civile abitazione (indetraibilità oggettiva);

una seconda volta

con riferimento all'attività in generale, per effetto dell'applicazione del pro-rata generale di detrazione di cui all'art.19, co.5, DPR n.633/72.

Nel caso di separazione delle attività, infatti, si ottiene l'effetto di limitare i "danni" derivanti dal minor impatto che ne deriva dal pro-rata, in quanto lo stesso impatta solamente sull'imposta relativa al comparto di attività di locazione di immobili di civile abitazione, e non inficia il diritto alla detrazione dell'altro comparto afferente alla locazione di immobili strumentali.

La “nuova” separazione per le immobiliari di compravendita (e di costruzione)

Come detto in precedenza, prima delle modifiche apportate dal D.L. n.1/12, l'unica fattispecie in cui, a fronte di un'unica attività svolta, era possibile optare per la separazione delle attività, era prevista per le immobiliari di gestione.

Per altre società del settore quali le imprese di costruzione, invece, tale opzione non era percorribile, tenendo conto che in base alla disciplina antecedente le modifiche introdotte dal D.L. n.83/12, la cessione del fabbricato abitativo, posta in essere dal costruttore o ristrutturatore dopo i 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, era esente da Iva, con la conseguenza che:

- l'impresa doveva in parte restituire l'Iva già detratta durante la fase di costruzione dell'immobile (c.d. rettifica della detrazione di cui all'art.19-bis2, DPR n.633/72);
- ed, in più, vedeva ridotto il suo diritto generale alla detrazione dell'Iva nell'anno in cui effettua la vendita esente (c.d. pro rata generale di cui all'art.19, co.5 e art.19-bis del DPR n.633/72 - in tal senso, si veda anche la R.M. n.112/E/08).

Per le imprese di compravendita, invece, nulla cambia a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.83/12 e, pertanto, per tali soggetti rimane ferma la disciplina che vede cessioni in esenzione con riferimento ai fabbricati di civile abitazione e cessioni in regime di imponibilità Iva per i fabbricati strumentali.

A seguito del D.L. n.1/12, entrambe le tipologie di imprese si sono viste riconoscere la possibilità di separare le operazioni di cessioni di abitazioni esenti da quelle imponibili, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del decreto Iva.

Già si è detto in precedenza, però, che le modifiche introdotte di recente dal D.L. n.83 del 22 giugno 2012 hanno di fatto “affievolito” per costruttori e ristrutturatori l'opportunità della separazione atteso tali soggetti potranno muoversi in futuro in una situazione di totale imponibilità.

Il passaggio degli immobili tra i rami di attività separati

Una volta che è stata esercitata l'opzione, l'impresa ha la possibilità di trasferire gli immobili abitativi dall'attività imponibile all'attività esente, mediante l'emissione di una vera e propria fattura (intestata a se stessa), applicando la medesima disciplina Iva prevista per le cessioni dall'art.10, n.8-bis del DPR n.633/72 ai sensi del medesimo articolo 36, comma 3 del DPR n.633/72.

Al momento del passaggio del bene da una contabilità all'altra potrebbe però essere necessario operare la rettifica dell'Iva detratta a monte (ciò non accade nei casi di Iva interamente non detratta o nei casi in cui si sia esaurito il periodo di monitoraggio decennale).

Il problema della decorrenza

Uno degli aspetti maggiormente critici che si pongono in relazione alle novità descritte è quello di individuare l'esatta decorrenza delle disposizioni in esame, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di separare le attività sin dall'anno 2012.

Sul punto, va ricordato che l'Agenzia delle Entrate nella circolare n.29/E del 27 giugno 2011, al punto 2.2, ha ricordato che:

anche l'opzione per l'applicazione separata dell'Iva è vincolata unicamente al comportamento concludente adottato dal soggetto passivo, che deve risultare, tuttavia, sin dall'inizio dell'anno, cui segue, ma al solo scopo di evitare l'applicazione della sanzione da € 258 ad € 2.065, la comunicazione dell'avvenuta opzione nel Quadro VO della dichiarazione annuale Iva.

Il fatto che la disposizione normativa introdotta dal D.L. n.57/12 sia entrata in vigore il 24 gennaio scorso, e quindi dopo l'inizio dell'anno, lascia qualche perplessità sulla possibilità di adottare tale nuova opportunità fin dal periodo d'imposta 2012.

Sul punto occorre attendere – prima di arrivare alla compilazione della dichiarazione annuale per l'anno 2012 - un necessario chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2012

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 agosto al 15 settembre 2012, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE	
20 agosto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. ▪ Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. ▪ Versamenti Iva trimestrali I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al II trimestre 2012, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6032.
20 agosto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2011, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la sesta rata utilizzando il codice tributo 6099. ▪ Dichiarazioni d'intento Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di luglio ovvero nel II trimestre 2012. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, comma 4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. ▪ Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ Versamento ritenute da parte dei condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. • Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio – III rata imposte Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovranno effettuare il versamento della terza rata dell'Ires e dell'Irap ovvero delle imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento della terza rata dell'Iva 2011 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/12. ▪ Persone fisiche titolari di partita Iva e società semplici, società di persone e soggetti equiparati – III rata imposte Entro oggi devono effettuare il versamento della terza rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento della terza rata dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
20 agosto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2011 cui non si rendono applicabili gli studi di settore – II rata maggiorata Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. ▪ Persone fisiche titolari di partita Iva e società semplici, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si rendono applicabili gli studi di settore – I rata maggiorata Entro oggi devono effettuato il versamento della prima o unica rata delle imposte, Ires, Ipef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2011 e primo acconto per il 2012, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento della terza rata dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. ▪ Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1, co.46-47, L. n.244/07), riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con riferimento ai soggetti cui si rendono applicabili gli studi di settore - I rata maggiorata I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare con maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni. Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei

	<p>valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) con riferimento ai soggetti cui si rendono applicabili gli studi di settore – I rata maggiorata I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. ▪ Cedolare secca per soggetti titolari di partita Iva – III rata Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della c.d. “cedolare secca”, e che hanno optato per il versamento rateale, il termine per il pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta a saldo 2011 ed acconto 2012. ▪ Cedolare secca per soggetti non titolari di partita Iva – I o unica rata maggiorata Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della c.d. “cedolare secca”, il termine per il pagamento dell'unica o prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta a saldo 2011 ed acconto 2012.
20 agosto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pagamento, con maggiorazione, del diritto annuale alle Camere di Commercio per le persone fisiche e per i soggetti cui si applicano gli studi Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2012 con maggiorazione (codice tributo 3850). ▪ ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. ▪ Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta gli scorsi 9, 16 o 18 luglio. ▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
27 agosto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 agosto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cedolare secca per soggetti non titolari di partita Iva – III rata Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della c.d. “cedolare secca”, e che hanno optato per il versamento rateale, il termine per il pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta a saldo 2011 ed acconto 2012. ▪ Cedolare secca per soggetti non titolari di partita Iva – II rata maggiorata Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2011 della c.d. “cedolare secca”, e che hanno optato per il versamento rateale a partire dal 20 agosto, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta a saldo 2011 ed acconto 2012. ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/08/12. ▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e

	<p>contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione <i>black list</i> - mensile <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “<i>black-list</i>” scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.</p>
<p style="text-align: center;">31 agosto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intra 12 mensili <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persone fisiche non titolari di partita Iva – III rata <p>Entro oggi devono effettuare il versamento della terza rata dell’Irpef e delle imposte addizionali dovute a titolo di saldo per l’anno 2011 e primo acconto per il 2012, ovvero della quarta rata se la prima è stata versata il 18 giugno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persone fisiche non titolari di partita Iva – II rata maggiorata <p>Entro oggi devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Irpef e delle imposte addizionali dovute a titolo di saldo per l’anno 2011 e primo acconto per il 2012 dai contribuenti che hanno versato la prima rata con maggiorazione al 20 agosto.</p>
<p style="text-align: center;">15 settembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatturazione differita <p>Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>